SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2008, n. **82.**

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 319 del 27 dicembre 2006;

Ritenuto necessario apportare modifiche al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 28 febbraio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.»;

b) agli articoli 2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» e «Ministero delle politiche agricole e forestali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dal punto 11.5 degli» sono sostituite dalla seguente: «dagli»;

d) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome»;

e) all'articolo 2, comma 2, le parole: «raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore al 30 per cento della produzione»;

f) all'articolo 2, comma 5-*bis*, le parole: «deve intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «è comprensiva»;

g) all'articolo 2, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.».

h) all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, le parole: «evento climatico avverso» sono sostituite dalle seguenti: «calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche»;

i) all'articolo 4, comma 4, lettera *d)*, le parole: «e/o strutture» sono sostituite dalle seguenti: «impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»;

l) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.»;

m) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola [(1)], iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.»;

[(1)]Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilità comunitaria.

n) all'articolo 5, comma 2, le parole: «al punto 11.3 degli orientamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli orientamenti e regolamenti»;

o) all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, le parole: «produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;»;

p) all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;»;

q) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;»;

r) all'articolo 8, comma 1, le parole: «delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

s) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: «e loro consorzi», sono inserite le seguenti: «nonché altri soggetti giuridici,»;

t) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria»;

u) all'articolo 12, comma 3, lettera *c)*, dopo le parole: «iniziative mutualistiche» sono aggiunte le seguenti: «, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione»;

v) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: «lettere *a)*,» è inserita la seguente: «*b)*,»;

z) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.»;

aa) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.»;

bb) all'articolo 17:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.».

Art. 2.

Fondo riassicurativo

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della predetta somma di 30 milioni di euro. Detto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente articolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione», così recita:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.

3. All'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5».

4. All'art. 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'art. 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

6. È prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

7. All'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico 2008-2009,».

8. All'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009».

9. All'art. 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10. All'art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».

11. All'art. 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'art. 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.

13. All'art. 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».

14. È prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'art. 20-*bis* della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo art. 20-*bis*.

15. All'art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», così recitano:

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*. — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il

termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.».

«Art. 8 (Princìpi e criteri direttivi). — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, è pubblicato nella GUCE L 358 del 16 dicembre 2006.

Note all'art. 2:

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

— L'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), così recita:

«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1-*bis*, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

08G0105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2008.

Modifica dei PPDG 31 gennaio 2007 e 10 maggio 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, della «Associazione Nazionale Conciliatori ISDMA».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 9 ottobre 2007 e 28 febbraio 2008, pervenuta in data 4 marzo 2008, con le quali il dott. Abbondio Causa, nato a Napoli il 3 aprile 1960 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «I.S.D.M.A. - Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», ha chiesto l'inserimento di un ulteriore formatore e ha comunicato la variazione della denominazione sociale in «Associazione Nazionale Conciliatori ISDMA».

Visto il PDG 31 gennaio 2007, modificato il 10 maggio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione ISDMA - Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato, con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P.IVA n. 05644601212 e c.f. n. 95063000632, tra i soggetti
e/o Enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di avv. Daniele Cutolo, nato a Napoli il 10 ottobre 1967, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PPDG 31 gennaio 2007 e 10 maggio 2007 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDMA - Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P.IVA n. 05644601212 e c.f. n. 95063000632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla denominazione sociale che deve intendersi modificata in «Associazione Nazionale Conciliatori ISDMA» e alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Daniele Cutolo.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02726

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2008.

Modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008 e 13 febbraio 2008, di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, della «Associazione ANPAR - Associazione Nazionale per l'Arbitrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 17 marzo 2008 pervenuta il 18 marzo 2008, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro, nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante chiede che venga inserito un ulte-

riore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato;

Visto il PDG 21 settembre 2007, modificato con PPDG 28 gennaio 2008 e 13 febbraio 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, c.f. e P.IVA n. 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lett. *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008 e 13 febbraio 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, c.f. e P.IVA n. 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Bruni Alessandro.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° aprile 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02725

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2008.

Chiusura di alcune sezioni di tesoreria provinciale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104 recante disposizioni per la «Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato»;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 104 del 1991, il quale prevede che le sedi e la competenza territoriale delle sezioni di tesoreria sono stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità ed economicità del servizio;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale per conto dello Stato, approvata con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sedi e competenza territoriale delle tesorerie

1. Le tesorerie indicate nell'elenco allegato sono soppresse e le relative competenze sono trasferite a quelle a fianco di ciascuna riportate.

2. La Banca d'Italia dà attuazione al presente decreto comunicando di volta in volta al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la data di effettiva chiusura di ciascuna tesoreria, fornendo altresì adeguata informativa all'utenza privata ed istituzionale.

Roma, 13 febbraio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

TESORERIE SOPPRESSE	TESORERIE CUI SONO TRASFERITE LE COMPETENZE DELLE TESORERIE SOPPRESSE
ALESSANDRIA	TORINO
ASTI	TORINO
CUNEO	TORINO
VERCELLI	NOVARA
BERGAMO	MILANO
PAVIA	MILANO
CREMONA	BRESCIA
MANTOVA	BRESCIA
IMPERIA	GENOVA
SAVONA	GENOVA
BELLUNO	TREVISO
PADOVA	VERONA
ROVIGO	VERONA
VICENZA	VERONA
GORIZIA	TRIESTE
PORDENONE	TRIESTE
UDINE	TRIESTE
FERRARA	BOLOGNA
MODENA	BOLOGNA
PARMA	REGGIO EMILIA
PIACENZA	REGGIO EMILIA
RAVENNA	FORLI’
AREZZO	FIRENZE
PISTOIA	FIRENZE
LUCCA	LIVORNO
MASSA	LIVORNO
PISA	LIVORNO
TERNI	PERUGIA
MACERATA	ANCONA
FROSINONE	ROMA SUCCURSALE
RIETI	ROMA SUCCURSALE
ROMA TUSCOLANO	=========
CHIETI	PESCARA
TERAMO	L’AQUILA
ISERNIA	CAMPOBASSO
BENEVENTO	AVELLINO
BRINDISI	LECCE
FOGGIA	BARI
MATERA	POTENZA
COSENZA	CATANZARO
ENNA	CATANIA
SIRACUSA	CATANIA
CALTANISSETTA	AGRIGENTO
NUORO	SASSARI
ORISTANO	CAGLIARI

08A02812

DECRETO 30 aprile 2008.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce ai comuni la facoltà di deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate tra quelle indicate nel successivo comma 149;

Visto l'art. 1, comma 147 della legge n. 296 del 2006, che stabilisce che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 148 della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce che per la disciplina dell'imposta di scopo si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili;

Visto il capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in base al quale il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuato anche tramite versamento su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al competente concessionario della riscossione che, in base al comma 28 dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attualmente denominato «agente della riscossione», ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso agente;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti;

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 504 del 1992, sono determinate con decreto le caratteristiche del modello di versamento;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Sentita la società Poste Italiane S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note nella *Gazzetta Ufficiale* - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta di scopo a favore del:

a) comune, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;

b) soggetto che svolge il servizio di riscossione del tributo per conto dell'ente locale.

2. I caratteri riferiti alle diciture non significative — come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da — e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi — come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente — stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

3. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.a.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Art. 2.

Intestazione del conto corrente postale

1. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo nel caso di riscossione diretta deve essere intestato al comune, seguito dalla dicitura «ISCOP».

2. Nell'ipotesi in cui la riscossione dell'imposta sia effettuata dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del presente decreto — di seguito denominati «affidatari del servizio di riscossione» — il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell'immobile e dalla suddetta dicitura. La denominazione dell'ente locale riportata nell'intestazione del conto deve identificare in maniera univoca il comune competente, che deve essere riconducibile ad uno specifico numero di conto appositamente dedicato.

Art. 3.

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

1. La società Poste Italiane S.p.a. trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società Poste Italiane S.p.a. deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4.

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata «Zona Cliente».

Art. 5.

Utilizzazione del bollettino

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta di scopo, oltre che presso la società Poste Italiane S.p.a., presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo. La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

Art. 6.

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Art. 7.

Trasmissione di dati

1. La società Poste Italiane S.p.a. comunica in via informatica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, secondo modalità con quest'ultimo concordate, i dati desumibili dalla zona di lettura ottica presente nella parte sottostante del bollettino di versamento relativi ai versamenti dell'imposta di scopo distinti per comune e per soggetto che provvede alla riscossione. I dati relativi all'anno 2008 sono comunicati entro il 31 marzo 2009. Per le annualità successive la comunicazione avviene entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per i dati relativi al versamento in acconto ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per i dati relativi ai versamenti complessivi.

2. La società Poste Italiane S.p.a., per i comuni e per gli affidatari del servizio di riscossione per i quali provvede all'emissione, riscossione e rendicontazione dei bollettini, comunica tutti i dati puntuali desumibili dai versamenti dell'imposta di scopo riferiti all'anno 2008, entro gli stessi termini e modalità indicati nel comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il direttore generale delle finanze
CAROTTI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
TROIANI

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento dell'imposta di scopo (ISCOP) deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) Indicare per esteso l'eventuale affidatario del servizio di riscossione del tributo, il comune e la dicitura ISCOP. Es: Alfa Srl - Roma - ISCOP.
2) Indicare il comune nel cui territorio è situato l'immobile, senza interpunzioni o spazi in bianco Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare, senza arrotondamenti, l'imponibile ICI. Questa parte deve essere compilata anche in caso di ravvedimento.
4) Indicare le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il pagamento.
5) Barrare la casella a cui si riferisce il pagamento. Se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle.
6) Indicare l'importo dell'eventuale detrazione stabilita dal comune.
7) Indicare l'importo dell'eventuale riduzione stabilita dal comune.
8) Barrare la casella in caso di ravvedimento.

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

importo in lettere

INTESTATO A (1)

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente / comune di domicilio fiscale / via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

IMPORTI RIFERITI A:

Imponibile ICI (3) €

Anno d'imposta (4)

Versamento in acconto (5)

Versamento a saldo (5)

Detrazione (6) €

Riduzione (7) €

RAVVEDIMENTO (8)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

TD 123

INTESTATO A: (1)

importo in lettere

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente / comune di domicilio fiscale / via e numero civico / CAP

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2)

CODICE FISCALE

IMPONIBILE ICI (3)

ANNO D'IMPOSTA (4) VERSAMENTO IN ACCONTO (5) VERSAMENTO A SALDO (5)

DETRAZIONE (6) RIDUZIONE (7)

RAVVEDIMENTO (8)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro numero conto td

123>

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento dell'imposta di scopo (ISCOP) deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) Indicare per esteso l'eventuale affidatario del servizio di riscossione del tributo, il comune e la dicitura ISCOP. Es: Alfa Srl - Roma - ISCOP.
2) Indicare il comune nel cui territorio è situato l'immobile, senza interpunzioni o spazi in bianco Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare, senza arrotondamenti, l'imponibile ICI. Questa parte deve essere compilata anche in caso di ravvedimento.
4) Indicare le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il pagamento.
5) Barrare la casella a cui si riferisce il pagamento. Se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle.
6) Indicare l'importo dell'eventuale detrazione stabilita dal comune.
7) Indicare l'importo dell'eventuale riduzione stabilita dal comune.
8) Barrare la casella in caso di ravvedimento.

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

08A02984

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 marzo 2008.

Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2005, recante l'elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia continentale in Italia stabilito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione della Commissione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004;

Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario l'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale sia per inserire i siti addizionali che sono stati proposti dagli Stati membri a partire dal 2004 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti presentate dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario;

Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi alla Commissione, tra novembre 2003 e settembre 2006, elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Polonia, Slovenia e Svezia;

Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000;

Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;

Considerato però che alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui non si può considerare la rete completa riguardo a tali specie e tipi di habitat;

Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;

Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del fatto che le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano a essere incomplete cosicché non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta, ritiene che l'elenco di cui al precedente capoverso dovrà essere riveduto, se necessario, in conformità delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007)5403 del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale e abroga la decisione 2004/798/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto 25 marzo 2005 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 2.

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni.

Art. 3.

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO A

Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario "Natura 2000", comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE, ad eccezione dei tipi di habitat e delle specie elencati negli allegati B e C al presente decreto.

La tabella riporta le seguenti informazioni:

- codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
- denominazione del SIC;
- presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria a norma dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE (*);
- superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
- coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia (IT).

ALLEGATO

REGIONE PIEMONTE

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT1110001	Rocca di Cavour		76		E 7 23	N 44 46
IT1110002	Collina di Superga	*	747		E 7 23	N 44 46
IT1110004	Stupinigi	*	1731		E 7 36	N 44 57
IT1110005	Vauda		2412		E 7 41	N 45 13
IT1110009	Bosco del Vaj e "Bosc Grand"	*	1347		E 7 55	N 45 6
IT1110014	Stura di Lanzo	*	688		E 7 33	N 45 13
IT1110015	Confluenza Po - Pellice	*	146		E 7 35	N 44 46
IT1110016	Confluenza Po - Maira	*	178		E 7 40	N 44 49
IT1110017	Lanca di S. Marta - Confluenza Po - Banna	*	164		E 7 42	N 44 56
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone	*	302		E 7 53	N 45 9
IT1110019	Baraccone - Confluenza Po - Dora Baltea		1570		E 8 5	N 45 9
IT1110020	Lago di Viverone	*	926		E 8 3	N 45 23
IT1110024	Lanca di S. Michele	*	166		E 7 42	N 44 52
IT1110025	Po morto di Carignano	*	491		E 7 45	N 44 52
IT1110034	Laghi di Meugliano e Alice		283		E 7 49	N 45 25
IT1110035	Stagni di Poirino - Favari	*	1844		E 7 44	N 44 53
IT1110036	Lago di Candia		276		E 7 58	N 45 18
IT1110047	Scarmagno - Torre Canavese (morena destra d'Ivrea)	*	1876		E 7 48	N 45 22
IT1110050	Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po)	*	414		E 8 1	N 45 12
IT1110051	Peschiere e Laghi di Pralormo		141		E 7 50	N 44 49
IT1110061	Lago di Maglione		17		E 8 1	N 45 19
IT1110062	Stagno interrato di Settimo Rottaro		22		E 8 0	N 45 19
IT1110063	Boschi e Paludi di Bellavista		95		E 7 50	N 45 25
IT1110064	Palude di Romano Canavese	*	9,45		E 7 53	N 45 22
IT1110079	La Mandria	*	3379		E 7 34	N 45 9
IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese	*	1070		E 8 16	N 45 12
IT1120004	Baraggia di Rovasenda		1178		E 8 18	N 45 33
IT1120005	Garzaia di Carisio	*	96		E 8 13	N 45 23
IT1120007	Palude di S. Genuario	*	426		E 8 12	N 45 11
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)	*	314		E 8 17	N 45 12
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	*	910		E 8 25	N 45 23
IT1120013	Isolotto del Ritano		237		E 8 0	N 45 14
IT1120014	Garzaia del Rio Druma	*	129		E 8 23	N 45 27

REGIONE PIEMONTE

IT1120016	Laghetto di Sant'Agostino		21	E 8 15	N 45 46
IT1120023	Isola di Santa Maria	*	721	E 8 9	N 45 9
IT1130001	La Bessa	*	734	E 8 3	N 45 28
IT1130003	Baraggia di Candelo		604	E 8 11	N 45 30
IT1130004	Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo		26	E 8 5	N 45 24
IT1140001	Fondo Toce	*	364	E 8 28	N 45 54
IT1150001	Valle del Ticino	*	6583	E 8 41	N 45 31
IT1150002	Lagoni di Mercurago		472	E 8 34	N 45 42
IT1150003	Palude di Casalbeltrame		655	E 8 30	N 45 24
IT1150004	Canneti di Dormelletto	*	137	E 8 35	N 45 42
IT1150005	Agogna Morta (Borgolavezzaro)		13	E 8 40	N 45 17
IT1150006	Garzaia di S. Bernardino - Morghengo Briona	*	43	E 8 33	N 45 30
IT1150007	Baraggia di Piano Rosa		1194	E 8 25	N 45 36
IT1150008	Baraggia di Bellinzago	*	119	E 8 35	N 45 32
IT1160003	Crava Morozzo	*	299	E 7 44	N 44 24
IT1160009	Confluenza Po - Bronda	*	136	E 7 28	N 44 32
IT1160010	Bosco del Merlino	*	354	E 7 44	N 44 46
IT1160011	Parco di Racconigi e Boschi lungo il Torrente Maira	*	326	E 7 41	N 44 46
IT1160012	Boschi e Rocche del Roero		1704	E 7 53	N 44 44
IT1160013	Confluenza Po - Varaita	*	171	E 7 36	N 44 47
IT1160029	Colonie di chirotteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba		17	E 7 57	N 44 40
IT1160036	Stura di Demonte	*	1123	E 7 20	N 44 19
IT1170001	Rocchetta Tanaro		126	E 8 20	N 44 52
IT1170002	Valmanera		2190	E 8 11	N 44 54
IT1170003	Stagni di Belangero (Asti)	*	591	E 8 10	N 44 51
IT1170005	Verneto di Rocchetta Tanaro	*	10	E 8 21	N 44 51
IT1180002	Garzaia del Torrente Orba		269	E 8 38	N 44 47
IT1180004	Greto del Torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia	*	1039	E 8 51	N 44 45
IT1180005	Ghiaia Grande (Fiume Po)		462	E 8 20	N 45 7
IT1180009	Strette della Val Borbera	*	1665	E 9 1	N 44 41
IT1180010	Langhe di Spigno Monferrato		2512	E 8 18	N 44 30
IT1180011	Massiccio dell'Antola - Monte Carmo - Monte Legna	*	5993	E 9 9	N 44 35
IT1180017	Bacino del Rio Miseria		2094	E 8 30	N 44 30
IT1180027	Confluenza Po - Sesia - Tanaro	*	4061	E 8 36	N 45 5

REGIONE LIGURIA

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT1320425	Piana Crixia	*	801		E 8 16	N 44 30
IT1321205	Rocchetta Cairo	*	156		E 8 17	N 44 26
IT1321313	Foresta della Deiva - Torrente Erro	*	886		E 8 28	N 44 28
IT1330213	Conglomerato di Vobbia	*	2976		E 9 0	N 44 36
IT1330223	Rio di Vallenzona	*	118		E 9 5	N 44 36
IT1330620	Pian della Badia (Tiglieto)	*	249		E 8 36	N 44 32
IT1330905	Parco dell'Antola	*	2653		E 9 28	N 44 32
IT1330925	Rio Pentemina	*	294		E 9 6	N 44 31
IT1331012	Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - Lago della Nave	*	2159		E 9 20	N 44 32
IT1331019	Lago Brugneto	*	767		E 9 12	N 44 32
IT1331104	Parco dell'Aveto	*	6903		E 9 26	N 44 29

REGIONE LOMBARDIA

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT2010006	Lago di Biandronno	*	134		E 8 42	N 45 49
IT2010007	Palude Brabbia	*	460		E 8 43	N 45 47
IT2010008	Lago di Comabbio	*	467		E 8 41	N 45 45
IT2010009	Sorgenti del Rio Capricciosa	*	76		E 8 37	N 45 44
IT2010010	Brughiera del Vigano	*	510		E 8 41	N 45 42
IT2010011	Paludi di Arsago	*	543		E 8 43	N 45 42
IT2010012	Brughiera del Dosso		455		E 8 41	N 45 39
IT2010013	Ansa di Castelnovate		302		E 8 39	N 45 38
IT2010014	Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate	*	2481		E 8 44	N 45 31
IT2010015	Palude Bruschera	*	164		E 8 35	N 45 45
IT2010017	Palude Bozza - Monvallina	*	21		E 8 37	N 45 50
IT2010020	Torbiera di Cavagnano		6.02		E 8 52	N 45 54
IT2010021	Sabbie d'Oro	*	22		E 8 37	N 45 49
IT2010022	Alnete del Lago di Varese	*	296		E 8.47	N 45 47
IT2020002	Sasso Malascarpa	*	328		E 9 19	N 45 51
IT2020003	Palude di Albate	*	74		E 9 5	N 45 45
IT2020004	Lago di Montorfano	*	84		E 9 8	N 45 47
IT2020005	Lago di Alserio	*	488		E 9 13	N 45 47
IT2020006	Lago di Pusiano	*	659		E 9 16	N 45 48
IT2020007	Pineta pedemontana di Appiano Gentile		220		E 8 56	N 45 44
IT2020008	Fontana del Guercio	*	30		E 9 11	N 45 43
IT2020011	Spina verde		855		E 9 2	N 45 49
IT2030004	Lago di Olginate	*	78		E 9 25	N 45 47
IT2030005	Palude di Brivio	*	302		E 9 26	N 45 45
IT2030006	Valle S. Croce e Valle del Curone	*	1213		E 9 21	N 45 42
IT2030007	Lago di Sartirana	*	28		E 9 25	N 45 42
IT2050001	Pineta di Cesate		182		E 9 5	N 45 35
IT2050002	Boschi delle Groane		726		E 9 6	N 45 38
IT2050003	Valle del Rio Pegorino		122		E 9 17	N 45 39
IT2050004	Valle del Rio Cantalupo		70		E 9 16	N 45 39
IT2050005	Boschi della Fagiana	*	1044		E 8 50	N 45 28
IT2050006	Bosco di Vanzago	*	193		E 8 58	N 45 31
IT2050007	Fontanile Nuovo		40		E 9 0	N 45 27

REGIONE LOMBARDIA

IT2050008	Bosco di Cusago		13		E 9 0	N 45 26
IT2050009	Sorgenti della Muzzetta	*	136		E 9 21	N 45 28
IT2050010	Oasi di Lacchiarella	*	37		E 9 10	N 45 19
IT2050011	Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda	*	9,67		E 9 29	N 45 37
IT2060010	Valle del Freddo	*	72		E 10 0	N 45 47
IT2060013	Fontanile Brancaleone		12		E 9 39	N 45 31
IT2060014	Boschetto della Cascina Campagna		5,3		E 9 52	N 45 28
IT2060015	Bosco de l'Isola	*	92		E 9 53	N 45 25
IT2070020	Torbiere d`Iseo	*	362		E 10 2	N 45 38
IT2080001	Garzaia di Celpenchio	*	140		E 8 35	N 45 14
IT2080002	Basso corso e sponde del Ticino	*	8564		E 8 56	N 45 18
IT2080003	Garzaia della Verminesca	*	162		E 8 37	N 45 13
IT2080004	Palude Loja	*	40		E 8 38	N 45 12
IT2080005	Garzaia della Rinalda	*	38		E 8 35	N 45 9
IT2080006	Garzaia di S. Alessandro	*	266		E 8 41	N 45 10
IT2080007	Garzaia del Bosco Basso	*	41		E 8 38	N 45 7
IT2080008	Boschetto di Scaldasole		101		E 8 53	N 45 8
IT2080009	Garzaia della Cascina Notizia	*	73		E 8 45	N 45 6
IT2080010	Garzaia di Sartirana	*	190		E 8 38	N 45 4
IT2080011	Abbazia Acqualunga	*	176		E 8 43	N 45 3
IT2080012	Garzaia di Gallia	*	107		E 8 50	N 45 5
IT2080013	Garzaia della Cascina Portalupa	*	5,42		E 8 47	N 45 18
IT2080014	Boschi Siro Negri e Moriano	*	1352		E 9 3	N 45 12
IT2080015	San Massimo	*	462		E 8 58	N 45 11
IT2080016	Boschi del Vignolo	*	260		E 8 56	N 45 12
IT2080017	Garzaia di Porta Chiossa	*	80		E 9 12	N 45 14
IT2080018	Garzaia della Carola	*	32		E 9 10	N 45 14
IT2080019	Boschi di Vaccarizza	*	465		E 9 14	N 45 8
IT2080020	Garzaia della Roggia Torbida	*	14		E 9 6	N 45 4
IT2080021	Monte Alpe	*	320		E 9 17	N 44 48
IT2080023	Garzaia di Cascina Villarasca	*	53		E 9 10	N 45 19
IT2090001	Monticchie	*	238		E 9 38	N 45 8
IT2090002	Boschi e Lanca di Comazzo	*	266		E 9 28	N 45 26
IT2090003	Bosco del Mortone		64		E 9 27	N 45 23
IT2090004	Garzaia del Mortone	*	35		E 9 26	N 45 23
IT2090005	Garzaia della Cascina del Pioppo	*	6,73		E 9 26	N 45 22
IT2090006	Spiagge fluviali di Boffalora	*	172		E 9 28	N 45 21
IT2090007	Lanca di Soltarico	*	160		E 9 33	N 45 17

REGIONE LOMBARDIA

IT2090008	La Zerbaglia	*	553		E 9 38	N 45 16
IT2090009	Morta di Bertonico	*	48		E 9 39	N 45 15
IT2090010	Adda Morta	*	191		E 9 42	N 45 12
IT2090011	Bosco Valentino	*	59		E 9 45	N 45 12
IT20A0001	Morta di Pizzighettone	*	42		E 9 47	N 45 10
IT20A0002	Naviglio di Melotta	*	237		E 9 47	N 45 23
IT20A0003	Palata Menasciutto	*	37		E 9 42	N 45 24
IT20A0004	Le Bine	*	144		E 10 26	N 45 8
IT20A0006	Lanche di Azzanello	*	141		E 9 56	N 45 18
IT20A0007	Bosco della Marisca	*	102		E 9 53	N 45 21
IT20A0008	Isola Uccellanda	*	76		E 9 57	N 45 20
IT20A0013	Lanca di Gerole	*	476		E 10 16	N 45 1
IT20A0014	Lancone di Gussola	*	114		E 10 21	N 45 0
IT20A0015	Bosco Ronchetti	*	210		E 10 7	N 45 2
IT20A0016	Spiaggioni di Spinadesco	*	825		E 9 56	N 45 7
IT20A0017	Scolmatore di Genivolta	*	72		E 10 4	N 45 20
IT20A0018	Cave Danesi	*	322		E 9 48	N 45 25
IT20A0019	Barco	*	67		E 9 53	N 45 22
IT20A0020	Gabbioneta	*	111		E 10 13	N 45 13
IT20B0001	Bosco Foce Oglio	*	306		E 10 40	N 45 2
IT20B0002	Valli di Mosio	*	66		E 10 28	N 45 9
IT20B0003	Lanca Cascina S. Alberto	*	105		E 10 36	N 45 2
IT20B0004	Lanche di Gerra Gavazzi e Runate	*	158		E 10 21	N 45 10
IT20B0005	Torbiere di Marcaria	*	93		E 10 32	N 45 7
IT20B0006	Isola Boscone	*	139		E 11 14	N 45 2
IT20B0007	Isola Boschina	*	39		E 11 8	N 45 2
IT20B0010	Vallazza	*	530		E 10 49	N 45 7
IT20B0011	Bosco Fontana	*	236		E 10 44	N 45 12
IT20B0012	Complesso morenico di Castellaro Lagusello	*	271		E 10 38	N 45 21
IT20B0014	Chiavica del Moro	*	25		E 14 7	N 44 56
IT20B0015	Pomponesco	*	61		E 14 37	N 44 44
IT20B0016	Ostiglia	*	127		E 11 5	N 45 6
IT20B0017	Ansa e Valli del Mincio	*	1517		E 10 44	N 45 9

REGIONE VENETO

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT3210003	Laghetto del Frassino		78	4	E 10 40	N 45 26
IT3210008	Fontanili di Povegliano		118	6	E 10 54	N 45 20
IT3210012	Val Galina e Progno Borago		989	21	E 10 59	N 45 30
IT3210013	Palude del Busatello		443	18	E 11 5	N 45 6
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese		167	8	E 11 6	N 45 19
IT3210015	Palude Pellegrina		111	7	E 11 0	N 45 13
IT3210016	Palude del Brusà – le Vallette		171	10	E 11 13	N 45 10
IT3210018	Basso Garda		1431	20	E 10 40	N 45 27
IT3210019	Sguazzo di Rivalunga		186	6	E 11 6	N 45 20
IT3210042	Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine	*	2090	149	E 11 13	N 45 18
IT3220005	Ex Cave di Casale - Vicenza		36	3	E 11 35	N 45 31
IT3220008	Buso della rana		0,64	0	E 11 21	N 45 39
IT3220037	Colli Berici	*	12768	95	E 11 30	N 45 2
IT3220038	Torrente Valdiezza	*	33	17	E 11 26	N 45 33
IT3220039	Biotopo “Le Poscole”		149	11	E 11 23	N 45 36
IT3220040	Bosco di Dueville e risorgive limitrofe	*	715	279	E 11 34	N 45 38
IT3240002	Colli Asolani	*	2202	34	E 11 56	N 45 48
IT3240004	Montello	*	5069	40	E 12 7	N 45 48
IT3240005	Perdonanze e corso del Monticano		364	41	E 12 15	N 45 58
IT3240006	Bosco di Basalghelle		14	2	E 12 31	N 45 49
IT3240008	Bosco di Cessalto		28	3	E 12 37	N 45 41
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo	*	64	4	E 12 16	N 45 42
IT3240014	Laghi di Revine	*	119	7	E 12 13	N 45 59
IT3240015	Palu' del Quartiere del Piave		692	21	E 12 5	N 45 52
IT3240016	Bosco di Gaiarine		2,11	1	E 12 29	N 45 51
IT3240017	Bosco di Cavalier		9,43	1	E 12 33	N 45 45
IT3240028	Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest	*	1490	52	E 12 4	N 45 38
IT3240029	Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano	*	1955	270	E 12 30	N 45 50
IT 3240030	Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia	*	4752	142	E 12 42	N 45 30
IT3240031	Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio		753	103	E 12 18	N 45 37
IT3240032	Fiume Meschio	*	40	43	E 12 21	N 45 57
IT3240033	Fiume Meolo e Vallio	*	85	93	E 12 24	N 45 40

REGIONE VENETO

IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei	*	283	27	E 12 29	N 45 27
IT3250006	Bosco di Lison		5,56	1	E 12 44	N 45 44
IT3250008	Ex cave di Villetta di Salzano		64	5	E 12 7	N 45 32
IT3250010	Bosco di Carpenedo	*	13	3	E 12 15	N 45 30
IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	*	214	20	E 12 46	N 45 33
IT3250016	Cave di Gaggio		115	7	E 12 19	N 45 33
IT3250017	Cave di Noale		43	3	E 12 5	N 45 33
IT3250021	Ex cave di Martellago	*	50	4	E 12 10	N 45 31
IT3250022	Bosco Zacchi		0,75	0	E 12 45	N 45 48
IT3250023	Lido di Venezia: biotopi litoranei	*	150	16	E 12 19	N 45 20
IT3250030	Laguna medio - inferiore di Venezia	*	26384	90	E 12 13	N 45 18
IT3250031	Laguna superiore di Venezia	*	20186	88	E 12 28	N 45 30
IT3250032	Bosco Nordio	*	157	11	E 12 15	N 45 7
IT3250033	Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento	*	4386	103	E 12 57	N 45 39
IT3250034	Dune residue del Bacucco	*	13	2	E 12 19	N 45 10
IT3550044	Fiume Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore	*	640	171	E 12 49	N. 45 48
IT3260017	Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco	*	15096	92	E 11 41	N 45 18
IT3260018	Grave e Zone umide del Brenta	*	3848	104	E 11 46	N 45 18
IT3260022	Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva San Girolamo	*	148	22	E 11 49	N 45 37
IT3260023	Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga	*	27	34	E 11 54	N. 45 36
IT3270003	Dune di Donada e Contarina	*	107	8	E 12 13	N 45 2
IT3270004	Dune di Rosolina e Volto	*	115	10	E 12 14	N 45 5
IT3270005	Dune Fossili di Ariano Polesine	*	57	8	E 12 11	N 44 57
IT3270006	Rotta di S. Martino		32	4	E 12 11	N 44 56
IT3270007	Gorghi di Trecenta		20	4	E 11 25	N 45 1
IT3270017	Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	*	25362	628	E 12 16	N 44 58

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT3310005	Torbiera di Sequals	*	14		E 12 51	N 46 10
IT3310007	Greto del Tagliamento		2719		E 12 57	N 46 10
IT3310008	Magredi di Tauriano		369		E 12 51	N 46 7
IT3310009	Magredi del Cellina		4372		E 12 44	N 46 1
IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	*	261		E 12 44	N 45 59
IT3310011	Bosco Marzinis		11		E 12 47	N 45 56
IT3310012	Bosco Torrate		11		E 12 48	N 45 53
IT3320020	Lago di Ragogna		83		E 13 0	N 46 10
IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza	*	98		E 13 4	N 46 11
IT3320022	Quadri di Fagagna		62		E 13 5	N 46 7
IT3320023	Magredi di Campoformido		242		E 13 11	N 46 1
IT3320024	Magredi di Coz		10		E 12 57	N 46 3
IT3320025	Magredi di Firmano		57		E 13 24	N 46 4
IT3320026	Risorgive dello Stella	*	796		E 13 4	N 45 55
IT3320027	Palude Moretto	*	39		E 13 9	N 45 53
IT3320028	Palude Selvote	*	68		E 13 11	N 45 52
IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone		604		E 13 21	N 45 56
IT3320030	Bosco di Golena del Torreano		140		E 12 58	N 45 51
IT3320031	Paludi di Gonars	*	89		E 13 13	N 45 53
IT3320032	Paludi di Porpetto	*	24		E 13 13	N 45 52
IT3320033	Bosco Boscat		72		E 13 9	N 45 49
IT3320034	Boschi di Muzzana	*	350		E 13 6	N 45 47
IT3320035	Bosco Sacile		145		E 13 11	N 45 47
IT3320036	Anse del Fiume Stella	*	78		E 13 3	N 45 45
IT3320037	Laguna di Marano e Grado	*	16363		E 13 14	N 45 43
IT3320038	Pineta di Lignano	*	118		E 13 5	N 45 39
IT3330001	Palude del Preval	*	14		E 13 31	N 45 57
IT3330002	Colle di Medea		41		E 13 26	N 45 55
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	*	2668		E 13 30	N 45 45
IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	*	860		E 13 28	N 45 41
IT3330007	Cavana di Monfalcone	*	133		E 13 31	N 45 47
IT3340006	Carso triestino e goriziano	*	9648		E 13 46	N 45 44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT4010002	Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora	*	3427		E 9 41	N 44 40
IT4010003	Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia	*	852		E 9 30	N 44 33
IT4010004	Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago di Averaldi	*	6221		E 9 28	N 44 45
IT4010005	Pietra Parcellara e Pietra Perduca	*	346		E 9 28	N 44 50
IT4010006	Meandri di San Salvatore		67		E 9 23	N 44 43
IT4010007	Roccia Cinque Dita	*	21		E 9 37	N 44 38
IT4010008	Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda	*	280		E 9 50	N 44 50
IT4010011	Fiume Trebbia da Perino a Bobbio		353		E 9 25	N 44 47
IT4010012	Val Boreca, Monte Lesima	*	4742		E 9 14	N 44 39
IT4010013	Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane	*	2997		E 9 21	N 44 37
IT4010016	Basso Trebbia	*	1356		E 9 35	N 44 59
IT4010017	Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia		563		E 9 41	N 44 55
IT4010018	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio	*	6156		E 9 45	N 45 5
IT4020001	Boschi di Carrega	*	1283		E 10 12	N 44 43
IT4020003	Torrente Stirone		2748		E 9 56	N 44 50
IT4020006	Monte Prinzera	*	840		E 10 4	N 44 38
IT4020007	Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto	*	1689		E 9 30	N 44 27
IT4020008	Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino	*	1396		E 9 33	N 44 36
IT4020010	Monte Gottero	*	1476		E 9 41	N 44 23
IT4020011	Groppo di Gorro	*	188		E 9 53	N 44 31
IT4020012	Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca	*	2524		E 9 47	N 44 37
IT4020013	Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola	*	1474		E 9 54	N 44 30
IT4020014	Monte Capuccio, Monte Sant'Antonio	*	900		E 10 1	N 44 39
IT4020015	Monte Fuso		825		E 10 16	N 44 30
IT4020017	Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po		2628		E 10 19	N 44 45
IT4020020	Crinale dell'Appennino parmense	*	5280		E 10 4	N 44 23
IT4020021	Medio Taro	*	3810		E 10 10	N 44 44
IT4020022	Basso Taro	*	1005		E 10 14	N 44 59
IT4020023	Barboj di Rivalta	*	4244		E 10 19	N 44 38
IT4020025	Parma Morta		601		E 10 27	N 44 55
IT4020026	Boschi dei Ghirardi	*	306		E 9 44	N 44 31
IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso	*	3254		E 10 11	N 44 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IT4030002	Monte Ventasso	*	2909		E 10 17	N 44 23
IT4030003	Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto	*	3492		E 10 16	N 44 18
IT4030004	Val d'Ozola, Monte Cusna	*	4873		E 10 22	N 44 17
IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo	*	3444		E 10 27	N 44 15
IT4030006	Monte Prado	*	618		E 10 24	N 44 15
IT4030007	Fontanili di Corte Valle Re	*	311		E 10 31	N 44 46
IT4030008	Pietra di Bismantova	*	202		E 10 24	N 44 25
IT4030009	Gessi Triassici	*	1907		E 10 23	N 44 22
IT4030010	Monte Duro	*	411		E 10 32	N 44 32
IT4030011	Casse di espansione del Secchia	*	278		E 10 48	N 44 39
IT4030013	Fiume Enza da La Mora a Compiano	*	707		E 10 19	N 44 29
IT4030014	Rupe di Campotrera, Rossena		762		E 10 26	N 44 34
IT4030015	Valli di Novellara		1842		E 10 45	N 44 53
IT4030016	San Valentino, Rio della Rocca	*	779		E 10 43	N 44 32
IT4030017	Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano	*	1137		E 10 36	N 44 35
IT4030018	Media Val Tresinaro, Val Dorgola		514		E 10 33	N 44 29
IT4030020	Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara	*	1120		E 10 39	N 44 56
IT4030021	Rio Rodano e fontanili di Fogliano e Ariolo	*	181		E 10 40	N 44 39
IT4030022	Rio Tassaro	*	586		E 10 22	N 44 29
IT4030023	Fontanili di Gattatico e Fiume Enza	*	773		E 10 26	N 44 43
IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano	*	5165		E 10 43	N 44 10
IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo	*	4849		E 10 34	N 44 9
IT4040003	Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea	*	1198		E 10 56	N 44 23
IT4040004	Sassoguidano, Gaiato	*	2413		E 10 50	N 44 17
IT4040005	Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere	*	3761		E 10 34	N 44 14
IT4040006	Poggio Bianco Dragone	*	308		E 10 37	N 44 18
IT4040007	Salse di Nirano	*	371		E 10 49	N 44 30
IT4040009	Manzolino	*	256		E 11 7	N 44 36
IT4040010	Torrazzuolo		115		E 11 5	N 44 41
IT4040011	Casse di espansione del fiume Panaro		275		E 11 0	N 44 35
IT4040012	Colombarone		50		E 10 47	N 44 37
IT4040013	Faeto, Varana, Torrente Fossa		391		E 10 46	N 44 27
IT4050001	Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	*	4296		E 11 25	N 44 25
IT4050002	Corno alle Scale	*	4579		E 10 51	N 44 8
IT4050003	Monte Sole	*	6476		E 11 11	N 44 18
IT4050004	Bosco della Frattona		392		E 11 39	N 44 21
IT4050011	Media Valle del Sillaro	*	1108		E 11 26	N 44 17
IT4050012	Contrafforte Pliocenico	*	2628		E 11 18	N 44 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IT4050013	Monte Vigese	*	617		E 11 5	N 44 12
IT4050014	Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano	*	1382		E 11 7	N 44 19
IT4050015	La Martina, Monte Gurlano		1107		E 11 22	N 44 13
IT4050016	Abbazia di Monteveglio		256		E 11 4	N 44 27
IT4050018	Golena S. Vitale e Golena del Lippo		69		E 11 18	N 44 32
IT4050019	La Bora	*	40		E 11 12	N 44 37
IT4050020	Laghi di Suviana e Brasimone	*	1902		E 11 5	N 44 6
IT4050022	Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella		4486		E 11 41	N 44 33
IT4050023	Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio		875		E 11 33	N 44 37
IT4050024	Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella		702		E 11 35	N 44 41
IT4050027	Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano	*	226		E 11 15	N 44 28
IT4050028	Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante	*	4.7		E 11 1	N 44 16
IT4050029	Boschi di San Luca e Destra Reno	*	1951		E 11 17	N 44 28
IT4060001	Valli di Argenta	*	2905		E 11 49	N 44 35
IT4060002	Valli di Comacchio	*	13012		E 12 10	N 44 37
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta Bellocchio	*	2147		E 12 15	N 44 36
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevie'	*	2690		E 12 13	N 44 47
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	*	4872		E 12 19	N 44 48
IT4060007	Bosco di Volano	*	401		E 12 15	N 44 46
IT4060009	Bosco di Sant'Agostino o Panfilia		188		E 11 22	N 44 46
IT4060010	Dune di Massenzatica	*	52		E 12 9	N 44 53
IT4060012	Dune di San Giuseppe	*	73		E 12 14	N 44 43
IT4060015	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara	*	1563		E 12 15	N 44 52
IT4060016	Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico	*	3140		E 11 .4	N 44. 54
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole	*	900		E 12 13	N 44 31
IT4070002	Bardello	*	99		E 12 14	N 44 32
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo	*	1222		E 12 14	N 44 30
IT4070004	Pialassa della Baiona, Risega e Pontazzo	*	1595		E 12 15	N 44 30
IT4070005	Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	*	579		E 12 16	N 44 32
IT4070006	Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina	*	465		E 12 16	N 44 27
IT4070007	Salina di Cervia	*	1095		E 12 19	N 44 15
IT4070008	Pineta di Cervia	*	194		E 12 20	N 44 16
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano	*	1256		E 12 19	N 44 20
IT4070010	Pineta di Classe	*	1141		E 12 16	N 44 21
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola	*	6317		E 11 38	N 44 15
IT4070016	Alta Valle del Torrente Sintria	*	1174		E 11 37	N 44 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IT4070017	Alto Senio	*	1015		E 11 32	N 44 11
IT4070021	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	*	468		E 11 56	N 44 31
IT4070022	Bacini di Russi e Fiume Lamone		132		E 12 1	N 44 23
IT4070024	Podere Pantaleone	*	6,74		E 11 50	N 44 16
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco	*	4040		E 11 50	N 43 50
IT4080002	Acquacheta	*	1656		E 11 41	N 44 1
IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone	*	13351		E 11 44	N 43 56
IT4080004	Bosco di Scardavilla, Ravaldino	*	454		E 12 0	N 44 8
IT4080005	Monte Zuccherodante	*	1097		E 11 56	N 43 48
IT4080006	Meandri del Fiume Ronco		221		E 12 5	N 44 10
IT4080007	Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi	*	1955		E 11 55	N 44 11
IT4080008	Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	*	2460		E 12 4	N 43 47
IT4080009	Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole		222		E 11 59	N 44 11
IT4080010	Careste presso Sarsina		507		E 12 6	N 43 56
IT4080011	Rami del Bidente, Monte Marino	*	1361		E 11 52	N 43 52
IT4080012	Fiordinano, Monte Velbe	*	505		E 12 0	N 44 5
IT4080013	Montetiffi, Alto Uso	*	1408		E 12 16	N 43 56
IT4080014	Rio Mattero e Rio Cuneo	*	409		E 12 12	N 44 3
IT4080015	Castel di Colorio, Alto Tevere	*	528		E 12 4	N 43 45
IT4090001	Onferno	*	273		E 12 32	N 43 52
IT4090002	Torriana, Montebello, Fiume Marecchia	*	2232		E 12 22	N 43 58

REGIONE TOSCANA

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT5110002	Monte Orsaro	*	1983		E 9 58	N 44 23
IT5110003	Monte Matto - Monte Malpasso	*	748		E 10 3	N 44 21
IT5110004	Monte Acuto - Groppi di Camporaghera	*	460		E 10 11	N 44 19
IT5110005	Monte La Nuda - Monte Tondo	*	523		E 10 13	N 44 16
IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	*	257		E 10 20	N 44 15
IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici	*	662		E 10 24	N 44 14
IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa	*	2008		E 10 22	N 44 12
IT5130001	Alta Valle del Sestaione	*	828		E 10 39	N 44 7
IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	*	360		E 10 44	N 44 9
IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	*	493		E 10 48	N 44 6
IT5140001	Passo della Raticosa. Sassi di San Zanobi e della Mantesca	*	2208		E 11 21	N 44 11
IT5140002	Sasso di Castro e Monte Beni	*	812		E 11 18	N 44 8
IT5140003	Conca di Firenzuola	*	2338		E 11 22	N 44 6
IT5140004	Giogo - Colla di Casaglia	*	6111		E 11 27	N 44 4
IT5140005	Muraglione - Acqua Cheta	*	4885		E 11 39	N 43 57
IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco – Monte Gabrendo	*	200		E 11 43	N 43 52
IT5180002	Foreste Alto Bacino dell'Arno	*	10391		E 11 45	N 43 49
IT5180003	Giogo Seccheta	*	89		E 11 48	N 43 49
IT5180005	Alta Vallesanta	*	5037		E 11 55	N 43 45
IT5180006	Alta Valle del Tevere	*	1656		E 12 1	N 43 45
IT5180007	Monte Calvano	*	1537		E 11 58	N 43 42
IT5180008	Sasso di Simone e Simoncello	*	1665		E 12 17	N 43 44
IT5180009	Monti Rognosi	*	948		E 12 0	N 43 34
IT5180010	Alpe della Luna	*	3397		E 12 9	N 43 39
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	*	6753		E 11 38	N 43 39
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella		893		E 11 39	N 43 30
IT5180013	Ponte a Buriano e Penna		1186		E 11 44	N 43 30
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti		1143		E 11 59	N 43 28
IT5180016	Monte Dogana		1235		E 12 1	N 43 23
IT5180018	Foresta di Camaldoli e Badia Prataglia	*	2937		E 11 50	N 43 48

REGIONE UMBRIA

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)		2597		E 12 22	N 43 28
IT5210002	Serre di Burano	*	714		E 12 34	N 43 27
IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio		483		E 12 18	N 43 20
IT5210004	Boschi di Pietralunga	*	1487		E 12 27	N 43 28
IT5210005	Gola del Corno di Catria	*	598		E 12 43	N 43 25
IT5210006	Boschi di Morra - Marzana		1698		E 12 3	N 43 25
IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	*	611		E 12 43	N 43 23
IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	*	64		E 12 45	N 43 22
IT5210009	Monte Cucco (sommità)	*	879		E 12 44	N 43 22
IT5210010	Le Gorghe	*	116		E 12 45	N 43 20
IT5210011	Torrente Vetorno	*	66		E 12 44	N 43 18
IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole		1961		E 12 27	N 43 14
IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	*	907		E 12 38	N 43 17
IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	*	1592		E 12 49	N 43 14
IT5210015	Valle del Torrente Nese (Umbertide)	*	510		E 12 20	N 43 14
IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	*	629		E 12 49	N 43 11
IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)		63		E 12 41	N 43 6
IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	*	473		E 12 42	N 43 5
IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)		41		E 12 48	N 43 6
IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	*	134		E 12 53	N 43 3
IT5210032	Piani di Annifo - Arvello		221		E 12 52	N 43 2
IT5210034	Palude di Colfiorito	*	156		E 12 52	N 43 1
IT5210036	Piano di Ricciano		102		E 12 51	N 43 0
IT5210037	Selva di Cupigliolo	*	232		E 12 53	N 42 59
IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)		56		E 12 51	N 42 57
IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi		1486		E 12 52	N 42 53
IT5210045	Fiume Vigi	*	108		E 12 51	N 42 57
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	*	17695		E 13 8	N 42 47
IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	*	2349		E 12 16	N 43 34
IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)		33		E 12 45	N 43 25
IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	*	2313		E 12 32	N 43 10
IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	*	68		E 12 48	N 43 8

REGIONE MARCHE

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT5310001	Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte Otto Martiri	*	330		E 12 13	N 43 48
IT5310002	Calanchi di Maioletto	*	717		E 12 18	N 43 53
IT5310003	Monti Sasso Simone e Simoncello	*	1190		E 12 17	N 43 46
IT5310004	Boschi del Carpegna	*	478		E 12 18	N 43 48
IT5310005	Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti	*	874		E 12 20	N 43 48
IT5310006	Colle S. Bartolo		509		E 12 49	N 43 56
IT5310007	Litorale della Baia del Re		9,6		E 12 58	N 43 52
IT5310008	Corso dell'Arzilla	*	227		E 12 56	N 43 50
IT5310009	Selva di San Nicola		4,44		E 12 54	N 43 52
IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria	*	2662		E 12 14	N 43 37
IT5310011	Bocca Serriola	*	1306		E 12 20	N 43 32
IT5310012	Montecalvo in Foglia	*	3189		E 12 39	N 43 47
IT5310013	Mombaroccio	*	2460		E 12 49	N 43 46
IT5310014	Valle Avellana	*	1662		E 12 32	N 43 50
IT5310015	Tavernelle sul Metauro	*	741		E 12 54	N 43 43
IT5310016	Gola del Furlo	*	2989		E 12 43	N 43 38
IT5310017	Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara	*	8102		E 12 32	N 43 32
IT5310018	Serre del Burano		3631		E 12 31	N 43 30
IT5310019	Monte Catria, Monte Acuto	*	8481		E 12 41	N 43 29
IT5310020	Monte San Silvestro - Monte Ercole	*	1404		E 12 15	N 43 51
IT5310021	Monte della Perticara - Monte Pincio	*	445		E 12 15	N 43 54
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	*	744		E 13 1	N 43 47
IT5320001	Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro	*	967		E 12 46	N 43 22
IT5320002	Valle Scappuccia	*	281		E 12 56	N 43 26
IT5320003	Gola di Frasassi	*	692		E 12 57	N 43 24
IT5320004	Gola della Rossa	*	1309		E 12 59	N 43 26
IT5320005	Costa tra Ancona e Portonovo		168		E 13 33	N 43 35
IT5320006	Portonovo e falesia calcarea a mare	*	132		E 13 37	N 43 32
IT5320007	Monte Conero	*	1140		E 13 26	N 43 32
IT5320008	Selva di Castelfidardo		55		E 13 35	N 43 28
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	*	140		E 13 17	N 43 31
IT5320010	Monte Maggio - Valle dell'Abbadia	*	684		E 12 48	N 43 16
IT5320011	Monte Puro - Rogedano - Valleremita	*	1494		E 12 51	N 43 17

REGIONE MARCHE

IT5320012	Valle Vite - Valle dell'Acquarella	*	1062		E 13 1	N 43 20
IT5320013	Faggeto di San Silvestro		202		E 12 53	N 43 18
IT5320014	Monte Nero e Serra Santa	*	620		E 12 50	N 43 13
IT5330001	Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)	*	971		E 13 12	N 43 1
IT5330002	Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	*	3106		E 13 11	N 42 59
IT5330003	Rio Terro	*	1808		E 13 15	N 43 1
IT5330004	Monte Bove	*	2019		E 13 11	N 42 55
IT5330005	Monte Castel Manardo - Tre Santi	*	1519		E 13 16	N 42 58
IT5330006	Faggete del S. Lorenzo	*	772		E 13 13	N 42 51
IT5330007	Pian Perduto	*	310		E 13 11	N 42 50
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	*	2240		E 13 8	N 42 52
IT5330009	Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio	*	3036		E 12 54	N 43 14
IT5330010	Piana di Pioraco	*	570		E 12 55	N 43 11
IT5330011	Monte Letegge - Monte d'Aria	*	1618		E 13 9	N 43 9
IT5330012	Macchia di Montenero		361		E 13 10	N 43 22
IT5330013	Macchia delle Tassinete	*	162		E 13 12	N 43 21
IT5330014	Fonte delle Bussare		7,44		E 13 14	N 43 18
IT5330015	Monte S. Vicino	*	793		E 13 4	N 43 19
IT5330016	Gola di S. Eustachio	*	559		E 13 8	N 43 12
IT5330017	Gola del Fiastrone	*	2551		E 13 13	N 43 4
IT5330018	Gola di Pioraco	*	735		E 12 59	N 43 10
IT5330019	Piani di Montelago	*	525		E 12 58	N 43 6
IT5330020	Monte Pennino - Scurosa	*	2595		E 12 55	N 43 7
IT5330021	Boschetto a tasso presso Montecavallo	*	350		E 12 57	N 42 58
IT5330022	Montagna di Torricchio	*	1023		E 13 1	N 42 58
IT5330023	Gola della Valnerina - Monte Fema	*	3269		E 13 3	N 42 55
IT5330024	Selva dell'Abbadia di Fiastra	*	1075		E 13 25	N 43 13
IT5340001	Litorale di Porto d'Ascoli	*	90		E 13 54	N 42 54
IT5340002	Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone		676		E 13 49	N 43 0
IT5340003	Monte dell'Ascensione		1230		E 13 34	N 42 55
IT5340004	Montagna dei Fiori	*	491		E 13 35	N 42 48
IT5340005	Ponte d'Arli	*	216		E 13 28	N 42 48
IT5340006	Lecceto d'Acquasanta	*	286		E 13 24	N 42 46
IT5340007	S. Gerbone	*	679		E 13 24	N 42 42
IT5340008	Valle della Corte	*	749		E 13 23	N 42 43
IT5340009	Macera della Morte	*	421		E 13 20	N 42 42
IT5340010	Monte Comunitore	*	507		E 13 20	N 42 43
IT5340011	Monte Ceresa	*	739		E 13 20	N 42 48

REGIONE MARCHE

IT5340012	Boschi ripariali del Tronto	*	167		E 13 16	N 42 45
IT5340013	Monte Porche - Palazzo Borghese – Monte Argentella	*	1552		E 13 15	N 42 53
IT5340014	Monte Vettore e Valle del lago di Pilato	*	3592		E 13 16	N 42 50
IT5340015	Montefalcone Appennino - Smerillo	*	547		E 13 27	N 42 59
IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano	*	800		E 13 19	N 42 51
IT5340017	Colle Galluccio	*	201		E 13 18	N 42 49
IT5340018	Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta	*	1031		E 13 22	N 42 45
IT5340019	Valle dell'Ambro	*	2346		E 13 15	N 42 56
IT5340020	Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla	*	3212		E 13 15	N 42 54

REGIONE LAZIO

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT6020001	Piano dei Pantani	*	80		E 13 11	N 42 43

REGIONE ABRUZZO

Codice	Denominazione	*	Superficie (ha)	Lunghezza (km)	Coordinate geografiche	
					Longitudine	Latitudine
IT7120022	Fiume Mavone		160		E 13 40	N 42 31
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)		313		E 13 38	N 42 37
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)		459		E 13 40	N 42 35
IT7120083	Calanchi di Atri	*	1154		E 13 59	N 42 33
IT7120213	Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello	*	4221		E 13 36	N 42 45
IT7130024	Monte Picca - Monte di Roccatagliata	*	1766		E 13 51	N 42 12
IT7130031	Fonte di Papa	*	811		E 14 3	N 42 13
IT7130105	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara	*	185		E 14 1	N 42 16
IT7130214	Lago di Penne	*	109		E 13 54	N 42026
IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	*	792		E 14 28	N 42 15
IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	*	552		E 14 32	N 42 13
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna	*	317		E 14 42	N 42 10
IT7140109	Marina di Vasto		57		E 14 44	N 42 5
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	*	180		E 14 14	N 42 18
IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento		595		E 14 31	N 42 10
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	*	428		E 14 27	N 42 10
IT7140126	Gessi di Lentella	*	436		E 14 41	N 41 59
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	*	269		E 14 19	N 42 0

08A02820

DECRETO 1° aprile 2008.

Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

Vista la Delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, realizzi il cosiddetto «Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali» al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;

Considerato che l'Italia ha eletto, nel documento intitolato «Report on the determination of Italy's assigned amount under Article 7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol» la sola gestione forestale tra le attività addizionali previste dall'art. 3.4 del Protocollo di Kyoto, e che le attività dell'art. 3.3 del Protocollo di Kyoto la cui contabilizzazione è obbligatoria sono l'afforestazione, la riforestazione e la deforestazione;

Considerato che la suindicata Delibera indica in 4 $MtCO_2$/anno il potenziale totale di assorbimento di carbonio delle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione;

Considerato che la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 $MtCO_2$/anno il limite massimo di assorbimento di carbonio dell'attività di gestione forestale;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso la direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro).

2. Il Registro è parte integrante del «Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra».

Art. 2.

1. Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilità del Protocollo di Kyoto, in conformità con le decisioni adottate dagli organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ed in accordo con le Linee-Guida delle Buone Pratiche (GPG-LULUCF) fornite dal Gruppo di esperti Intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, (IPCC) ed ogni loro ulteriore elaborazione, il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso delle Terre, Variazione di Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry).

2. Per il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attività LULUCF da quantificare nella contabilità del Protocollo di Kyoto sono l'afforestazione, la riforestazione, la deforestazione e la gestione forestale.

Art. 3.

1. Il Registro è costituito dai seguenti strumenti:

a) Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI), che identifica e quantifica le aree soggette ad uso forestale predominante in una serie temporale, compresa tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2012, che garantisca di discernere le aree in cui l'uso forestale è divenuto predominante dopo il 31 dicembre 1989 e le aree in cui l'uso forestale non è più predominante dal 1° gennaio 1990;

b) Inventario dei Stock di Carbonio d'Italia (ISCI), che quantifica gli stock di carbonio e la loro dinamica nelle aree identificate da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;

c) Censimento degli Incendi Forestali d'Italia (CIFI), che identifica e quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree identificate da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;

d) Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF), che quantifica le emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH_4 ed N_2O) dalle aree identificate da CIFI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012.

2. L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC), strumento permanente di monitoraggio delle foreste, è parte integrante del Registro ed in particolare fornisce i dati per IUTI ed ISCI. La sua ripetizione, entro il 2013, garantirà la piena operatività del Registro e delle operazioni di contabilità.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile della realizzazione, della tenuta e della gestione del Registro, nonché delle attività di archiviazione ed implementazione delle sua banche dati. Le predette funzioni vengono esercitate dalla competente Direzione generale, la quale è altresì responsabile dell'approvazione dei dati prodotti dal Registro, nonché della loro trasmissione agli organismi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2. Il Ministero potrà avvalersi, per l'espletamento di attività aventi carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento delle suddette attribuzioni, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), i cui compiti, a tale fine, verranno individuati mediante separati protocolli d'intesa stipulati fra i Ministeri stessi ed i predetti Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali.

3. Lo svolgimento dei compiti demandati, secondo quanto indicato al precedente comma 2, all'A.PA.T., al C.F.S., si svolgerà sotto la vigilanza della competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale è conseguentemente rimesso l'esercizio delle conseguenti attribuzioni, nonché la verifica della correttezza dell'operato dei suddetti Enti.

4. La competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provvede a definire la struttura organizzativa deputata all'esercizio del Registro. A tale fine, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) - in ragione dei compiti ai medesimi rimessi - possono sottoporre le relative proposte all'attenzione della predetta Direzione, la quale procede alla conclusiva approvazione della configurazione organizzativa e funzionale della struttura stessa.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali contribuisce alla realizzazione e gestione del registro attraverso le attività istituzionali del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 5.

1. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) nell'ambito dei compiti ad essi rispettivamente rimessi per effetto dei protocolli di intesa di cui al comma 2 del precedente art. 4, trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2008, una relazione recante i necessari elementi conoscitivi e di valutazione preordinati alla predisposizione ed approvazione:

del consuntivo dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto;

e del preventivo delle attività per l'anno successivo, corredato dal relativo piano finanziario.

2. L'approvazione degli strumenti consuntivo e preventivo indicati al precedente comma 1 è rimessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa verifica:

della congruità e rispondenza della relazione di consuntivo rispetto alle indicazioni formulate nella presupposta relazione di preventivo riguardante il medesimo periodo;

e della compatibilità delle indicazioni contenute nel preventivo delle attività per l'anno successivo rispetto alla definizione annuale delle esigenze finanziarie necessarie alla gestione del Registro operata dallo stesso Ministero, al quale spetta provvedere alla copertura delle stesse.

Art. 6.

La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare potrà istituire un Comitato di Consultazione Scientifica (CCS) del Registro con funzioni di indirizzo, composto da esperti afferenti ai diversi Istituti di Ricerca, Università e Organi dello Stato competenti (istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione dello Stato).

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

08A02810

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 20 settembre 2007, 31 ottobre 2007, 23 novembre 2007, riportate nei rispettivi resoconti sommari relativi ai progetti n. 6311 del 4 aprile 2001, n. 7024 del 8 agosto 2003, n. 914 del 30 ottobre 2004, n. 917 del 30 gennaio 2004, n. 2095 del 23 febbraio 2004, n. 3101 del 9 marzo 2004, e n. 2912 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla

effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 12.265.758,00 ripartita in euro 6.071.933,50 nella forma di contributo nella spesa ed euro 6.139.824,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.. 278.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6311

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6311 del 04/04/2001 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuove carte tri-patinate "art premium" per stampa offset ad altissima definizione.

Inizio: 01/07/2001

Durata Mesi: 42

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Burgo Group S.p.A.
ALTAVILLA VICENTINA (VI)

- Costo Totale ammesso Euro 2.765.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.450.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.315.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 141.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.450.000,00	€ 1.315.000,00	€ 2.765.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.450.000,00	€ 1.315.000,00	€ 2.765.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	494.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.008.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7024

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7024 del 08/08/2003 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Microsistema di diagnosi basato su biosensori elettrochimici innovativi

  Inizio: 01/01/2006

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Carlo Gavazzi Space S.p.A.

  MILANO (MI)

  SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

  CASERTA (CE)

- Costo Totale ammesso Euro 1.991.400,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.389.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 602.400,00

  al netto di recuperi pari a Euro 645.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.389.000,00	€ 602.400,00	€ 1.991.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.389.000,00	€ 602.400,00	€ 1.991.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 1.134.110,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro 475.070,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 914

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 914 del 30/01/2004 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca e sviluppo di tecnologie non convenzionali a basso investimento per la realizzazione di componenti riciclabili in lega metallica e/o in materiale composito da utilizzare in veicoli di nicchia.

Inizio: 01/05/2004

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Effedi S.R.L.
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.355.200,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.417.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 937.400,00

  al netto di recuperi pari a Euro 750.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.081.800,00	€ 828.200,00	€ 1.910.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 336.000,00	€ 109.200,00	€ 445.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.417.800,00	€ 937.400,00	€ 2.355.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.014.730,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.152.990,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 917

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 917 del 30/01/2004 Comitato del 20/09/2007

- Progetto di Ricerca

Titolo: Strumenti Integrati per il Multi-Risk Assessment Territoriale in ambienti urbani antropizzati - SIMURAI

Inizio: 01/09/2007

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio T.R.E.

NAPOLI (NA)

3F Data System S.p..A.

NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 3.229.800,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.344.200,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 885.600,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.195.400,00	€ 885.600,00	€ 3.081.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 148.800,00	€ 0,00	€ 148.800,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.344.200,00	€ 885.600,00	€ 3.229.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.997.360,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	427.400,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2095

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2095 del 23/02/2004 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Processo per la realizzazione di un prototipo di ceppo freno in materiale sintetico ecologico tipo "LL" per rotabili ferroviari

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

IB Italian Brakes S.p.A.
PALMA CAMPANIA (NA)

TRENITALIA S.P.A.
Roma (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 1.467.550,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.224.290,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 243.260,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.092.290,00	€ 120.060,00	€ 1.212.350,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 132.000,00	€ 123.200,00	€ 255.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.224.290,00	€ 243.260,00	€ 1.467.550,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	451.633,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	967.264,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 3101

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3101 del 09/03/2004 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Nuova tacnologia per la produzione di carta additivata da utilizzare nella produzione di zampironi.

  Inizio: 01/01/2006

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Omniafiltra Cartiera del Torano S.p.A.

  NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.540.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.006.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 534.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 370.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 956.000,00	€ 534.000,00	€ 1.490.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.006.000,00	€ 534.000,00	€ 1.540.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	689.900,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	743.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2912

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2912 del 01/03/2004 Comitato del 31/10/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: ADOS - Advanced Digital Optical Surgery

  Inizio: 01/07/2005

  Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Advanced Computer Systems A.C.S. S.p.A.

  ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 750.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 550.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 200.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 377.000,00	€ 200.000,00	€ 577.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 173.000,00	€ 0,00	€ 173.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 550.000,00	€ 200.000,00	€ 750.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	290.200,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	419.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A02815

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 marzo 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anneliese Lutz, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 15 marzo 2007 (prot. n. 2584) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 21 febbraio 2008 (prot. n. 17.2/32.01/101256) e relativi allegati con la quale l'Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Magistra rerum naturalium» - Matematica e Fisica, rilasciato il 29 luglio 2005 dall'Università di Innsbruck; titolo di abilitazione all'insegnamento: corso per il tirocinio di insegnamento, rilasciato il 7 luglio 2006 dall'Istituto superiore federale per le professioni economiche di Kufstein; posseduto da Anneliese Lutz, nata a Bolzano, il 4 ottobre 1980, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A «Matematica»;

49/A «Matematica e fisica»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 marzo 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02819

DECRETO 3 aprile 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iwona Soczyńska Pegoraro, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modi-

ficazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Dyplom» presso l'Uniwersytet Wroclawski, wydzial Filologiczny sekcja Angielska» a Wroclaw (Polonia)», conseguito il 19 giugno 1998, posseduto dalla cittadina polacca Iwona Paula Soczyńska Pegoraro, nata a Wroclaw (Polonia) il 17 settembre 1976, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di lingua inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

- 45/A «Lingua straniera»;
- 46/A «Lingua e civiltà straniera».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02816

DECRETO 3 aprile 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Graziella Losardo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento della lingua francese, acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Graziella Losardo la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Ita-

lia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi dell'Unione europea;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 4 ottobre 2007 (prot. n. 9922) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 marzo 2008 - prot. n. 24446/2/C31 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale) per classe di concorso 46/A «Lingue e Civiltà straniere»;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Maîtrise Langues, Litteratures et Civilisations Etrangeres, spécialisation italien» conseguita nella sessione di ottobre 1997 presso l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «C.A.P.E.S.» (Certificato di abilitazione pedagogica all'insegnamento secondario) nella disciplina italiano rilasciato il 5 luglio 2002 dal Ministero dell'educazione nazionale - Accademia di Parigi, posseduto dalla sig.ra Losardo Graziella, nata a Enghien Les Bains (Francia) il 14 luglio 1975, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese, nella classe di concorso: 46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02817

DECRETO 3 aprile 2008.

Riconoscimento, in favore al prof. Stefan Zikoudis, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; accordo tra Comunità europea e Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Stefan Zikoudis, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza professionale integra e completa la formazione acquisita;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore:

a- Biennio post-diploma della scuola di clavicembalo conseguito nell'anno scolastico 2002/2003 presso il conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» di Milano;

b- Diploma di perfezionamento strumento clavicembalo, rilasciato in data 25 giugno 2003 dal Conservatorio della Svizzera italiana;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Diploma di pedagogia musicale come insegnante di Clavicembalo del Conservatorio di musica della Svizzera italiana di Lugano - terminato, nella parte pratica, il 25 giugno 2003, posseduto dal prof. Stefan Zikoudis, cittadino italiano nato a Pavia il 4 marzo 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

31/A- «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A- «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A- «Strumento musicale- nella scuola media - clavicembalo».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02818

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Reggio-Emilia

1. A decorrere dal 16 maggio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02842

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 17 marzo 2008, prot. n. 4629/2008, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota protocollo n. 397/2008 dell'8 aprile 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 2 e 3 aprile 2008;

regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A02814

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 1194 del 4 aprile 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nei giorno 4 aprile 2008, dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. CGIL, CISL E UIL, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo 743 del 14 aprile 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 4 aprile 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A02813

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 11 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Illorai e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il Consiglio comunale di Illorai (provincia di Sassari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri presentate personalmente e contestualmente acquisite al protocollo dell'ente in data 7 aprile 2008, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Viste la deliberazione della giunta regionale n. 21/46 dell'8 aprile 2008, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Illorai e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Maria Concetta Carmela Masia, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Illorai è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Concetta Carmela Masia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Illorai fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 11 aprile 2008

Il presidente: SORU

ALLEGATO

Nel Consiglio comunale di Illorai (provincia di Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni presentate contestualmente e personalmente da oltre la metà più uno dei consiglieri, acquisite al protocollo dell'ente in data 7 aprile 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Illorai e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Maria Concetta Carmela Masia, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Cagliari, 11 aprile 2008

L'assessore: SANNA

08A02979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 aprile 2008

Dollaro USA	1,5769
Yen	163,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,128
Corona danese	7,4627
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79800
Fiorino ungherese	252,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	3,4181
Nuovo leu romeno	3,5920
Corona svedese	9,3020
Corona slovacca	32,406
Franco svizzero	1,6156
Corona islandese	116,96
Corona norvegese	7,9595
Kuna croata	7,2680
Rublo russo	37,0710
Nuova lira turca	2,0471
Dollaro australiano	1,6689
Real brasiliano	2,6137
Dollaro canadese	1,6042
Yuan cinese	11,0336
Dollaro di Hong Kong	12,2875
Rupia indonesiana	14539,02
Won sudcoreano	1570,99
Peso messicano	16,5204
Ringgit malese	4,9570
Dollaro neozelandese	1,9922
Peso filippino	66,190
Dollaro di Singapore	2,1393
Baht tailandese	49,814
Rand sudafricano	12,2194

Cambi del giorno 25 aprile 2008

Dollaro USA	1,5596
Yen	163,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,254
Corona danese	7,4627
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78605
Fiorino ungherese	252,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Zloty polacco	3,4270
Nuovo leu romeno	3,6195
Corona svedese	9,3380
Corona slovacca	32,415
Franco svizzero	1,6170
Corona islandese	115,00
Corona norvegese	8,0240
Kuna croata	7,2630
Rublo russo	36,8890
Nuova lira turca	2,0131
Dollaro australiano	1,6744
Real brasiliano	2,6197
Dollaro canadese	1,5861
Yuan cinese	10,9328
Dollaro di Hong Kong	12,1556
Rupia indonesiana	14387,31
Won sudcoreano	1551,41
Peso messicano	16,3134
Ringgit malese	4,9213
Dollaro neozelandese	1,9992
Peso filippino	65,378
Dollaro di Singapore	2,1295
Baht tailandese	49,455
Rand sudafricano	11,9151

Cambi del giorno 28 aprile 2008

Dollaro USA	1,5628
Yen	163,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,161
Corona danese	7,4623
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78470
Fiorino ungherese	252,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Zloty polacco	3,4330
Nuovo leu romeno	3,6228
Corona svedese	9,3514
Corona slovacca	32,252
Franco svizzero	1,6181
Corona islandese	114,52
Corona norvegese	7,9655
Kuna croata	7,2631
Rublo russo	36,9110
Nuova lira turca	1,9995
Dollaro australiano	1,6666
Real brasiliano	2,6008
Dollaro canadese	1,5853
Yuan cinese	10,9418
Dollaro di Hong Kong	12,1745
Rupia indonesiana	14401,20
Won sudcoreano	1556,94
Peso messicano	16,3227
Ringgit malese	4,9377
Dollaro neozelandese	1,9906
Peso filippino	66,036
Dollaro di Singapore	2,1293
Baht tailandese	49,533
Rand sudafricano	11,7966

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02975 - 07A02976 - 07A02977

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Areta International S.r.l., in Gerenzano

Con il provvedimento n. aM - 56/2008 del 14 aprile 2008 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Gerenzano (Varese) via Roberto Lepetit n. 34, rilasciata alla società Areta International S.r.l.

08A02980

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-104) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00